

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 18/10/2016 N. 600

Oggetto : ISTITUZIONE TENUTA E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (TESTAMENTO BIOLOGICO)

L'anno duemilasedici, il giorno diciotto del mese di Ottobre, alle ore 10:40, nella sede del Comune, in seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco	MANCINELLI VALERIA	Presente
Assessore	SEDIARI PIERPAOLO	Presente
Assessore	BORINI TIZIANA	Presente
Assessore	CAPOGROSSI EMMA	Presente
Assessore	FIORILLO FABIO	Presente
Assessore	FORESI STEFANO	Presente
Assessore	GUIDOTTI ANDREA	Presente
Assessore	MARASCA PAOLO	Presente
Assessore	SIMONELLA IDA	Assente
Assessore	URBINATI MAURIZIO	Presente

Partecipa il Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA ed invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.



DELIBERAZIONE N. 600 DEL 18 OTTOBRE 2016

DIREZIONE S.C.A.L.E.S. (STATO CIVILE, ANAGRAFE, LEVA, ELETTORALE, STATISTICA)

OGGETTO: ISTITUZIONE TENUTA E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (TESTAMENTO BIOLOGICO).

LA GIUNTA

Visto il documento istruttorio redatto in data 14 Ottobre 2016 dal Dirigente della Direzione S.C.A.L.E.S. (Stato Civile, Anagrafe, Leva, Elettorale, Statistica), che di seguito si riporta:

Premesso che:

- approvato la mozione avente ad oggetto: "Istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari-testamento biologico" con la quale ha impegnato il Sindaco e la Giunta ad istituire un Registro dei testamenti biologici Dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari conservato presso gli uffici comunali nel rispetto della normativa vigente inclusa quella della privacy e relativa gestione dei dati personali;
- l'art. 32 della Costituzione tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e afferma che nessuno può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per legge, riconoscendo il diritto all'autodeterminazione terapeutica;
- l'art. 13 della Costituzione che afferma l'inviolabilità della libertà personale rafforzando il riconoscimento della libertà e dell'autonomia dell'individuo nelle scelte personali che lo riguardano;
- l'art. 3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea che sancisce l'obbligo di rispettare, nell'ambito della medicina, il consenso libero e informato della persona interessata;
- il Codice di Deontologia medica prevede che il medico si astenga dall'ostinazione in trattamenti diagnostici e terapeutici da cui non si possa attendere un beneficio per la salute del malato, deve acquisire il consenso esplicito ed informato del paziente per le attività terapeutiche da intraprendere, deve desistere da atti curativi contro la volontà della persona, attenendosi alla volontà liberamente espressa e, se il malato non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato;



- la Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina, la "c.d. Convenzione di Oviedo" del 4.4.1997, entrata in vigore l'1.12.1999, ratificata dall'Italia con la Legge 28.3.2001, n. 145, stabilisce che nel caso in cui un paziente non sia in grado di esprimere la propria volontà, si deve tener conto dei desideri precedentemente espressi (art. 9);
- lo scorso 4 febbraio 2016 la Commissione Affari Sociali della Camera ha iniziato a discutere di testamento biologico, di consenso informato e della cosiddetta DAT (testamento biologico), dichiarazione di volontà anticipate nei trattamenti sanitari sulla base di varie proposte di legge presentate da altrettanti deputati, e che nel corso del dibattito parlamentare non sono mancate prese di posizione varie e contrastanti tra i diversi schieramenti politici e anche all'interno degli stessi, frutto di differenti concezioni etiche e giuridiche;

Considerato che:

- il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e lo sviluppo (art. 3 T.U.E.L.) e che gli spettano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio (art. 13 T.U.E.L.);
- il Comune di Ancona rappresenta la comunità di uomini e donne che vivono nel loro territorio, cura i loro interessi e ne promuove lo sviluppo civile sociale ed economico;

Visto il parere reso dai Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 19.11.2010 sull'istituzione dei registri per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà da parte dei Comuni;

Tenuto conto che dall'esame della nota dell'ANCI si rileva che se sussistono dubbi sulla possibilità per i Comuni di raccogliere dichiarazioni anticipate di volontà, è da considerarsi invece legittima l'istituzione dei registri qualora si limitino a contenere la notizia che tali dichiarazioni – sono state rese, potendosi questa attività configurare anche come attività fondata sull'art. 47 del D.P.R. n. 450 del 2000 in materia di atti notori e comunque non essendo in violazione di alcuna specifica legge statale;

Ritenuto quindi che l'istituzione di un registro per la raccolta delle sole dichiarazioni/disposizioni attestanti il luogo e il soggetto presso il quale è conservato il testamento biologico DAT (dichiarazione anticipata di trattamento – sottoscritte nella sola forma delle dichiarazioni sostitutive di notorietà ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 possa essere ricondotta sia allo svolgimento delle funzioni istituzionali amministrative del Comune riguardanti la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità ex art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 ma correlate al ricevimento di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà disciplinate dal D. Lgs. n. 445/2000, sia all'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000 in base al quale è l'Ente che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e lo sviluppo;



Considerato quindi che:

- i presupposti della legittimità dell'istituzione e tenuta di tali registri possa, in via generale essere ricondotta allo svolgimento delle funzioni amministrative del Comune riguardanti "la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità" ex art. 13, comma 1 e nella cura degli interessi ex art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;
- la raccolta delle dichiarazioni/disposizioni non viola la competenza statale nella misura in cui provvede a svolgere esclusivamente una funzione di raccolta e archiviazione delle sole dichiarazioni/disposizioni attestanti il luogo e il soggetto presso il quale è conservata la dichiarazione/disposizione anticipata di trattamento DAT (testamento biologico) nelle more di una disciplina legislativa generale e dunque sotto il profilo squisitamente amministrativo, senza alcun intento di disciplinare la materia del "fine vita" o di attribuire alle DAT (testamento biologico) un diverso effetto giuridico;
- il Comune svolge la funzione di raccolta e archiviazione delle sole dichiarazioni/disposizioni attestanti il luogo e il soggetto presso il quale è conservata la dichiarazione anticipata di trattamento DAT (testamento biologico);
- l'iscrizione in tali registri particolari non viene affatto ad assumere carattere costitutivo di status ulteriori e quindi non vi è alcun riconoscimento di poteri o doveri giuridici diversi da quelli attribuiti dall'ordinamento agli stessi soggetti, ma assume solo un effetto di pubblicità ai fini e agli scopi che l'ente locale ritiene meritevoli di tutela;
- proprio per le sue caratteristiche l'iniziativa comunale di istituzione e tenuta di un registro delle dichiarazioni/disposizioni di avvenuto deposito delle disposizioni anticipate può essere qualificata in termini di mero servizio alla collettività, la cui esplicazione – nelle forme suddette – non trova ostacolo nella mancanza di una disciplina legislativa generale;

Preso atto che il Consiglio Notarile di Ancona si è reso disponibile a stipulare una convenzione con il Comune di Ancona per avviare un rapporto di collaborazione che consenta ai notai, quando ricevono le dichiarazioni/disposizioni anticipate di trattamento redatte e sottoscritte dai cittadini residenti nel Comune di Ancona di darne comunicazione per l'iscrizione nel Registro comunale di cui al presente atto;

Ritenuto di approvare il Disciplinare per la tenuta del Registro delle dichiarazioni/disposizioni attestanti il luogo e il soggetto presso il quale è conservata la disposizione anticipata di trattamento DAT (testamento biologico);

Visto il testo della convenzione da stipularsi tra il Comune di Ancona e il Consiglio notarile di Ancona per la ricezione e la comunicazione al registro comunale delle dichiarazioni anticipate di trattamento rese dai cittadini residenti nel comune di Ancona allegato parte integrante della presente deliberazione;



Dato atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

si propone quanto segue

- 1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il disciplinare per la tenuta del Registro delle dichiarazioni di avvenuto deposito delle disposizioni anticipate di trattamento attestanti il luogo e il soggetto presso il quale è conservata la disposizione anticipata di trattamento DAT (testamento biologico), nel testo allegato "1" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 3) di instaurare un accordo di collaborazione con il Consiglio notarile del distretto di Ancona che consenta ai notai, una volta ricevute le disposizioni anticipate di trattamento da parte di cittadini residenti nel Comune di Ancona di darne comunicazione per l'iscrizione al Registro comunale, approvando nel contempo il testo della convenzione allegato "2" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di individuare nella Direzione S.C.A.L.E.S. Ufficio Stato Civile il Servizio comunale preposto alla raccolta e conservazione delle dichiarazioni di avvenuto deposito delle disposizioni anticipate di trattamento presentate presso i notai o direttamente dal cittadino residente al Comune di Ancona e all'istituzione e tenuta e aggiornamento del Registro come disciplinato dal presente atto e a fornire ogni utile informazione ai fini dell'iscrizione nel Registro delle dichiarazioni rese ai sensi del disciplinare allegato al presente atto:
- 5) di demandare alla Direzione SCALES (Stato Civile) ogni adempimento attuativo (stesura della modulistica, etc.) ed ogni onere informativo per i cittadini;
- 6) di attribuire alla Direzione Informatica l'individuazione delle modalità volte alla realizzazione del Registro DAT (testamento biologico) in cui memorizzare tutti i dati necessari all'identificazione e alla tenuta della pratica (es.: n. protocollo, data di protocollo, generalità richiedente/testatore, notaio, fiduciario, ecc.).

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far propria la proposta presentata;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso su tale proposta dal Dirigente Responsabile interessato, reso ai sensi art. 49, comma 1 - D. Lgs. n. 267/2000, riportato nel foglio che si allega;



Acquisite le dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su "Amministrazione trasparente" e Albo pretorio on-line, qui allegate;

Con voti unanimi;

DELIBERA

- 1) di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare il disciplinare per la tenuta del Registro delle dichiarazioni di avvenuto deposito delle disposizioni anticipate di trattamento attestanti il luogo e il soggetto presso il quale è conservata la disposizione anticipata di trattamento DAT (testamento biologico), nel testo allegato "1" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- di instaurare un accordo di collaborazione con il Consiglio notarile del distretto di Ancona che consenta ai notai, una volta ricevute le disposizioni anticipate di trattamento da parte di cittadini residenti nel Comune di Ancona di darne comunicazione per l'iscrizione al Registro comunale, approvando nel contempo il testo della convenzione allegato "2" alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 4) di individuare nella Direzione S.C.A.L.E.S. Ufficio Stato Civile il Servizio comunale preposto alla raccolta e conservazione delle dichiarazioni di avvenuto deposito delle disposizioni anticipate di trattamento presentate presso i notai o direttamente dal cittadino residente al Comune di Ancona e all'istituzione e tenuta e aggiornamento del Registro come disciplinato dal presente atto e a fornire ogni utile informazione ai fini dell'iscrizione nel Registro delle dichiarazioni rese ai sensi del disciplinare allegato al presente atto;
- 5) di demandare alla Direzione SCALES (Stato Civile) ogni adempimento attuativo (stesura della modulistica, etc.) ed ogni onere informativo per i cittadini;
- 6) di attribuire alla Direzione Informatica l'individuazione delle modalità volte alla realizzazione del Registro DAT (testamento biologico) in cui memorizzare tutti i dati necessari all'identificazione e alla tenuta della pratica (es.: n. protocollo, data di protocollo, generalità richiedente/testatore, notaio, fiduciario, ecc.).

Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000.



ALLEGATI:

ALL.: "1" – Disciplinare;ALL.: "2" – Convenzione;

• Parere art. 49 – D. Lgs. n. 267/2000;

• Dichiarazioni pubblicazione on-line su "Amministrazione Trasparente" e "Albo Pretorio".





ART. 1 - Premesse

Il Comune in base al comma 2, dell'art. 3, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.lgs. n. 267 del 18/08/2000, è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

Il comune di Ancona nell'ambito della propria autonomia e in attesa di eventuali disposizioni di legge in materia intende tutelare la piena dignità delle persone e promuovere il rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana; a tal fine istituisce il registro comunale per la raccolta delle dichiarazioni di avvenuto deposito, della dichiarazione di volontà anticipate, relative al testamento biologico, con l'obiettivo di favorire la libertà di scelta di ciascun individuo.

ART. 2 Definizione

Ai fini del presente disciplinare si intende:

Disposizione anticipata di trattamento o DAT(testamento biologico): una dichiarazione, resa di propria spontanea volontà, da parte di un cittadino italiano, comunitario o straniero, contenente la manifestazione di volontà che indica in anticipo i trattamenti medici cui essere o non essere sottoposto, in caso di malattie o traumatismi cerebrali o patologia invalidante, che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali, in una fase in cui la persona non sia in grado di manifestare il proprio consenso o il proprio rifiuto della terapia, del trattamento o della cura cui è sottoposta che determinino una perdita di coscienza dichiarata come permanente ed irreversibile;

dichiarante: colui che sottoscrive la DAT (testamento biologico) e la connessa dichiarazione sostitutiva dell'atto di

notorietà, necessaria per l'iscrizione nel Registro;

fiduciario: la persona che, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, assume il ruolo di garante della fedele esecuzione della volontà del dichiarante per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire; depositario: è la persona presso la quale è conservata la DAT (testamento biologico), può

essere il notaio presso il quale il dichiarante ha compilato e sottoscritto la disposizione anticipata di trattamento (testamento biologico) il fiduciario o una terza persona individuata dal dichiarante;

dichiarazione: la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale colui che sottoscrive la DAT (testamento biologico) dà atto di averla compilata, sottoscritta e depositata presso un notaio, un fiduciario o un depositario;

Registro delle dichiarazioni di avvenuto deposito delle disposizioni di trattamento il registro contenente la registrazione cronologica delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà resa dal dichiarante.

ART. 3 –Disposizione anticipata di trattamento

La disposizione anticipata di trattamento, se resa davanti ad un notaio, può essere depositata presso il notaio ove si è redatta e sottoscritta la disposizione anticipata di trattamento, oppure può essere consegnata ad un fiduciario o ad un depositario.

Il dichiarante può anche nominare un fiduciario supplente.

Il Comune di Ancona non fornisce indicazioni sulle disposizioni che devono essere contenute nella Dat (testamento biologico) e non assume in alcun caso la funzione di fiduciario.



ART.4– Registro delle dichiarazioni di avvenuto deposito della disposizione anticipata di trattamento Finalità.

Il Comune di Ancona istituisce il registro di raccolta delle dichiarazioni di avvenuto deposito dei testamenti biologici DAT (testamento biologico) con la finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno depositato una disposizione anticipata di trattamento presso un notaio o presso un fiduciario. Ciò anche allo scopo di fornire informazioni alle persone autorizzate circa l'esistenza di una DAT (testamento biologico), la data di compilazione e il soggetto presso il quale tale documento è depositato.

Lo scopo esclusivo di detto registro è quello di consentire ,a livello ricognitorio,di risalire ai nominativi di coloro che hanno redatto una disposizione anticipata di trattamento (testamento biologico) ed alle indicazioni relative al suo deposito.

ART. 5 – Caratteristiche del Registro

Nel registro sono annotate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 con le quali il dichiarante dà atto di avere depositato la propria disposizione anticipata di trattamento DAT (testamento biologico) o presso un notaio, o presso uno o più fiduciari o presso una terza persona, individuata quale depositario.

Sono accettate e annotate solo le dichiarazioni rese dai cittadini che risultino residenti nel Comune di Ancona nel momento della presentazione della richiesta, che abbiano compiuto il 18° anno di età.

Il trasferimento della residenza in altro Comune o all'estero non comporta la cancellazione della dichiarazione, salvo che il dichiarante non richieda espressamente la revoca/annullamento della dichiarazione depositata tramite presentazione di apposita dichiarazione. Con il trasferimento della residenza non sarà possibile aggiornare le dichiarazioni sostitutive depositate.

La dichiarazione sostitutiva di notorietà resa dal dichiarante verrà registrata tramite il sistema di protocollo.

Nel momento dell'accoglimento della dichiarazione verrà rilasciata una ricevuta di deposito riportante:

- numero progressivo di protocollo;
- data di registrazione;
- oggetto;
- dati del dichiarante.

A seguito del decesso del dichiarante, verrà conservato agli atti quale allegato al registro, il certificato di morte.

Il personale incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro non conosce il contenuto del testamento biologico, il testamento è atto strettamente personale, il personale incaricato non risponde, pertanto, dei contenuti dello stesso, né della validità ed efficacia del testamento stesso.

Al personale incaricato non va resa alcuna informazione del contenuto.

Il dichiarante espressamente dichiara in calce alla dichiarazione, con apposita e separata sottoscrizione, di essere a conoscenza di tale disciplina.

Il personale incaricato provvede annualmente agli aggiornamenti del registro per verificare l'eventuale decesso o migrazione del dichiarante in altro comune Comune o all'estero.

ART. 6 – Modalità di iscrizione della dichiarazione di avvenuto deposito della disposizione anticipata di trattamento DAT (testamento biologico), nel relativo Registro. La dichiarazione di avvenuto deposito della disposizione anticipata di trattamento Dat (testamento biologico) può essere trasmessa direttamente dal notaio presso cui il dichiarante ha compilato e sottoscritto la disposizione, oppure può essere consegnata all'ufficio preposto direttamente dal cittadino.



Il dichiarante, in tale ultima ipotesi, deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, alla presenza dell'incaricato, nella quale dà atto di aver compilato e sottoscritto e consegnato la disposizione anticipata di trattamento Dat (testamento biologico) a notaio oppure ad altro depositario e della nomina del fiduciario (fiduciari).

Il dichiarante si presenterà presso il Comune di Ancona unitamente al fiduciario e all'eventuale fiduciario supplente.

Il fiduciario e il fiduciario supplente potranno anche non recarsi personalmente presso gli uffici comunali e consegnare la dichiarazione di accettazione, debitamente sottoscritta corredata di copia del documento di identità, al dichiarante affinché questi lo depositi presso il Comune di Ancona u.o Stato Civile contestualmente alla sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di notorietà.

Nella dichiarazione devono essere indicati il nome, cognome e indirizzo del notaio presso il quale ha redatto e sottoscritto la disposizione anticipata di trattamento DAT(testamento biologico), il nome, cognome e indirizzo del fiduciario, del fiduciario supplente che assolverà alle funzioni sopra riportate qualora il fiduciario si trovi nell'impossibilità di assolvere alle sue funzioni e quello della persona depositaria della disposizione anticipata di trattamento DAT (testamento biologico), qualora diversa dal notaio o dal fiduciario.

Qualora la disposizione anticipata di trattamento sia stata compilata sottoscritta presso un notaio, il Comune di Ancona si impegna a ricevere e annotare nel registro le dichiarazioni trasmesse direttamente dal notaio sulla base di specifici accordi di collaborazione che saranno oggetto di specifica convenzione con il Consiglio Notarile di Ancona.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di iscrizione al registro delle dichiarazioni di avvenuto deposito delle disposizione anticipata di trattamento DAT (testamento biologico) verrà conservata agli atti quale allegato al registro di cui al presente disciplinare.

Attraverso successiva dichiarazione, da rendersi con le medesime modalità, sarà in ogni momento possibile revocare o modificare la dichiarazione che annulla la precedente, qualora il dichiarante (residente) intenda variare gli elementi contenuti nella dichiarazione già depositata. L'ufficio competente provvederà a rendere disponibile sul proprio sito Internet e a trasmetterlo ai notai convenzionati, un modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente i dati necessari per l'iscrizione nel registro.

ART. 7 – Soggetti che possono assumere informazioni sulle dichiarazioni annotate nel Registro.

Il registro non è pubblico.

Possono prendere visione delle informazioni contenute nel registro, il dichiarante e, se indicati dal dichiarante nell'atto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il medico di base del Servizio Sanitario Nazionale, il direttore sanitario o il legale rappresentante dell'istituto, dell'azienda ospedaliera in cui il dichiarante non più in grado di esprimere il proprio consenso dovesse essere ricoverato in trattamento o in cura il fiduciario e il supplente del fiduciario, se nominati, il notaio che ha redatto l'atto.

COMUNE DI ANCONA



CONVENZIONE fra il COMUNE DI ANCONA ed il CONSIGLIO NOTARILE DI ANCONA PER LA RICEZIONE E LA COMUNICAZIONE AL REGISTRO COMUNALE (odg n.....) DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO RESE DAI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI ANCONA



Fra:

a) COMUNE DI ANCONA (anche in appresso denominato "Comune") con sede in Ancona, Piazza XXIV Maggio 1, codice fiscale 00351040423, in nome e per conto del quale agisce nel presente atto la dott.ssa

nella sua qualifica di dirigente del

giusta decreto sindacale del

abilitata a stipulare contratti in nome e per conto di detto Comune, in forza del combinato disposto dell'art.107 comma terzo lettera c) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 nonchè dell'art. 28 del vigente Statuto comunale, e per dare esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. del....... esecutiva ai sensi di legge;

e:

b) CONSIGLIO NOTARILE DISTRETTUALE DI ANCONA (anche in appresso denominato "Consiglio") con sede in Ancona, Via Palestro n. 7 codice fiscale 80014830428, nella persona del Presidente in carica pro-tempore dott. Pietro Ciarletta, nato a Roma il giorno 11 novembre 1962, per dare esecuzione alla delibera del Consiglio Notarile di Ancona del....;

PREMESSO:

- che la materia delle disposizioni anticipate di trattamento (cosiddetti "testamenti biologici"), già normativamente regolata in numerosi Paesi del mondo, è in Italia allo stato attuale ancora priva di qualsiasi disciplina giuridica;
- che una legge in materia di riconoscimento giuridico autonomo delle dichiarazioni anticipate di trattamento è attualmente in fase di elaborazione da parte del Parlamento Italiano;
- che con ODG n. del, il Consiglio Comunale si è impegnato ad istituire, con propria deliberazione, un Registro Comunale delle "Dichiarazioni Anticipate di Trattamento";
- garantire la certezza della data di presentazione della stessa e della provenienza soggettiva;
- assicurare la tempestiva reperibilità delle dichiarazioni e dell'indicazione del fiduciario designato;
 - che con deliberazione ODG n. del......, la Giunta Comunale ha approvato le Disposizioni Applicative delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (c.d. "testamento biologico");

TUTTO CIO' PREMESSO

e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente accordo, le parti fra loro convengono quanto segue:

Art. 1 - Oggetto e finalità

Con la presente convenzione il Comune di Ancona ed il Consiglio Notarile Distrettuale di Ancona provvedono ad avviare un rapporto di collaborazione che consenta ai notai iscritti nel Distretto Notarile di Ancona, quando ricevano Dichiarazioni Anticipate di Trattamento da parte di cittadini italiani e non, purché



residenti nel Comune di Ancona, di comunicare all'apposito Registro Comunale (naturalmente previo necessario consenso dei disponenti e - nel caso che tale consenso vi sia - previa redazione della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo art. 2 della presente convenzione) l'esistenza presso il proprio Studio di dette dichiarazioni e l'inserzione dei dati dei disponenti.

La comunicazione e l'inserzione potrà avvenire anche in via telematica, secondo accordi da convenirsi fra le parti.

Art. 2 - Obblighi del Comune

Il Comune di Ancona si obbliga a ricevere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il cittadino italiano e non, purché residente nel Comune, darà atto di avere compilato e sottoscritto una DAT presso un notaio del Distretto di Ancona e fornirà i dati del depositario (nome, cognome e indirizzo del notaio qualora depositario della DAT, nome, cognome e indirizzo del fiduciario o di altra persona qualora depositaria del documento sia costituita persona diversa dal notaio autenticante).

Tale dichiarazione sarà allegata al Registro Comunale delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento, secondo le modalità di cui alle disposizioni applicative approvate con deliberazione di Giunta Comunale ODG n. del

Ove la DAT sia contenuta in altri documenti pubblici o autentici (ad es. designazione di amministratore di sostegno ex art 408 c.c.) - previo necessario consenso dei disponenti e - nel caso che tale consenso vi sia - previa redazione della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente art. 2 della presente convenzione) –

sarà possibile trasmettere analoga dichiarazione sostitutiva per le finalità di cui alla presente Convenzione.

Art. 3 - Obblighi del Consiglio

Il Consiglio si impegna:

- = a diffondere con urgenza e con il dovuto rilievo presso tutti i notai iscritti nel Distretto di Ancona il contenuto della presente convenzione con il Comune;
- = a verificare in tempi brevissimi l'elenco dei notai del Distretto che si dichiarino disponibili sia a ricevere tali dichiarazioni secondo le proprie valutazioni giuridiche (trattandosi di materia ancora non normativamente disciplinata), sia a limitarne i costi secondo l'accordo previsto in appresso dalla presente convenzione, ed a redigerne un elenco da consegnare al Comune (con la possibilità di modificarlo nel tempo nel caso di adesione da parte di altri notai disponibili);
- = a limitare i costi previsti per gli onorari ad una somma non superiore ad Euro 200 (duecento) oltre ad imposte e tasse, in ragione dell'apporto consulenziale e degli incontri dedicati per la redazione delle DAT.

Art. 4 - Comunicazione e promozione

Le parti pubblicizzeranno congiuntamente le attività che verranno realizzate ed i risultati conseguiti con apposite e concordate iniziative comunicazionali e promozionali.

Art. 5 - Referenti

I referenti rispettivamente di ciascuna parte per la presente Convenzione verranno indicati dalle parti contraenti mediante scambio di comunicazioni.

Art. 6 - Durata

La presente Convenzione è valida ed acquista efficacia alla data di sottoscrizione fra le parti e scadrà solo nel caso di approvazione di una legge in materia di riconoscimento giuridico autonomo delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento che dovesse risultare incompatibile con quanto con la presente Convenzione stabilito.



Art. 7 - Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione della presente Convenzione è competente il Foro di Ancona.

Art. 8 - Spese contrattuali

Non sono previste spese contrattuali.

Art. 9 - Registrazione

La presente Convenzione, redatta in due originali, non è soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 1 della Tabella allegata al DPR 26 aprile 1986 n. 131

Per il Comune di Ancona	Per il Consiglio Notarile di Ancona
dr	dr. Pietro Ciarletta



PROPOSTA N. <u>3296138/1031</u> DEL <u>14/10/2016</u>

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ISTITUZIONE TENUTA E **AGGIORNAMENTO** DEL REGISTRO DELLE DICHIARAZIONI DI AVVENUTO DEPOSITO DELLE DISPOSIZIONI ANTICIPATE DI TRATTAMENTO (TESTAMENTO BIOLOGICO)

DIREZIONE PROPONENTE

UFFICIO PROPONENTE

DIR.: S.C.A.L.E.S.

UFF.: STATO CIVILE

IL RESPONSABILE **DEL PROCEDIMENTO** Ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990.

Data 14 Ottobre 2016

Dott.ssa Radi

Visto l'art. 49, comma 1 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE PARERE REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione:

- Esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.
- Dichiara che la presente proposta NON COMPORTA riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico patrimoniale o sul patrimonio dell'Ente.

Annotazioni:

Data 14 Ottobre 2016

"della Direzion Dott.ssa Pao



PROPOSTA N. 3296138/1031 del 14/10/2016
PUBBLICAZIONE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" DEL SITO WEB DELL'ENTE (AI SENSI DEL D.LGS. N. 33 DEL 14.3.2013 (T.U. TRASPARENZA) O DI ALTRE FONTI SPECIALI).
☑ IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO: ☑ per mera pubblicità sul sito web dell'Ente.
anche ai fini dell'efficacia dell'Atto: a) "La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi * dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, * di collaborazione o * di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell' ammontare erogato () sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi." (ai sensi dell'art. 15, comma 2 del D.Lgs. 33/2013); b) "Comma 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del presente articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro. Comma 3. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano
concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; () "(ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3 del D.Lgs. 33/2013); c) In riferimento agli atti relativi ad uno degli "incarichi" disciplinati dal D.Lgs. n. 39/2013 è prevista la pubblicazione della c.d. DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA' resa (preventivamente) dall'incaricato: "Comma 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilita' di cui al presente decreto. (). Comma 4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico." (ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 4 del D.Lgs. 39/2013)
La pubblicità degli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonche' le loro varianti, e' condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi (ai sensi dell'art.39, comma 3 del D.Lgs. 33/2013) Il Dirigente Direzione S.C.A.L.E.S. (dott.ssa Paola Calabrese)



PROPOSTA N. 3296138 1031 del 14/10/2016

PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ON LINE ai sensi dei casi previsti nel D.Lgs. 267/2000 e altre speciali disposizioni legislative nonché ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 ("atti e provvedimenti amministrativi")

IL PRESENTE ATTO VA PUBBLICATO, ATTESTANDO CHE E' STATO REDATTO IN OSSERVANZA DEL "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI" (D.Lgs. 196/2003) E DELLE "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (v. § 3.a. DELIBERAZIONE DEL GARANTE N. 243 del 15.05.2014 in G.Uff. n. 134 del 12.6.2014).

Il Dirigente della Direzione

LEVALUENTISTICA (Don 558 Peola Calabrese)

STATO CIVILE AND CRAFE, ELETTORALE,

Пp	resente atto viene letto, appro	vato e sottoscritto.		
1	II Presidente MANCINELLI VALERIA	ueul _	II Segretario Generale CRUSO GIUSEPPINA	
_				
8	Certificato di pubblicazion Si attesta che copia del prese Comune per quindici giorni con	ente atto viene pubblicato, in d	ata odierna, all'Albo Pretorio on-line del	
	Ancona, 24 0 T T 20	16	II Responsabile U.O. Giunta (Lucia Baldoni)	
Il presente atto è divenuto esecutivo il 18/10/2016 ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000: ☐ essendo trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione (comma 3) ☑ per dichiarazione di immediata eseguibilità (comma 4)				
e viene trasmesso ai sottoindicati uffici per l'esecuzione:				
	PROGETTO ANCONA SMART CITY (Di Giuseppe)			
	DIREZIONE S.C.A.L.E.S. (STATO CIVILE, ANAGRAFE, LEVA, ELETTORALE, STATISTICA (Calabrese – Antonelli P.)			
	CONSIGLIO (Valletta - Pauri - Ippoliti - Carotti)			